



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

134
25/05/2023

N. GENERALE
Data di registrazione

752
25/05/2023

E.Q. n. 5 " Opere Pubbliche - Manutenzioni - Servizi Informatici"

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI "COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO SU AREA DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN CONTRADA MARRONE – ROVITELLI" - CIG: 9745259A20 - CUP: H55E22000310006

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Cipollina, Responsabile unico del Procedimento, sottopone al Responsabile Vicario di E.Q. n. 5 Geom. Antonio La Vecchia, la seguente proposta di determinazione, considerato l'impedimento del titolare di E.Q. n. 5 Ing. Gioacchino Meli:

Premesso

che l'Amministrazione Comunale ha programmato la costruzione di un nuovo asilo nido per soddisfare le crescenti esigenze della popolazione di minori compresa tra i 0 e due anni ritenendo di realizzare l'opera in un'area di proprietà della stessa Amministrazione posta in località Marrone – Rovitelli;

che con Decreto del Direttore Generale del Ministro dell'Istruzione n. 57 del 08.09.2022 il Comune è stato ammesso a beneficiare del finanziamento di progetti per investimenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 Componente 1 - Investimento/Subinvestimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cure per la prima infanzia" oltre la preassegnazione di un contributo (10%) ex art. 7 DPCM 28/07/2022, determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali, giusta nota della Prefettura di Agrigento del 17/10/2022, assunta al prot. n. 41249 del 20/10/2022;

che con D.D. n. 360 del 17.03.2023 è stato nominato il gruppo di lavoro per dare esecuzione all'opera di che trattasi nominando quale tecnico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica il dipendente comunale Geom. Diego Sfalanga e come RUP il Responsabile P.O. n. 5 Ing. Gioacchino Meli;

che il progettista incaricato in data 21.03.2023 ha fatto pervenire il predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica;

che con verifica del 22.03.2023, parere tecnico n. 02 del 22.03.2023 e deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 30/03/2023 si è proceduto all'approvazione tecnica ed amministrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica composto dai seguenti allegati:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

1. Relazione tecnica
2. Studio di prefattibilità ambientale
3. Elaborati grafici – planimetrie – piante – prospetti e sezioni
4. Prime indicazioni e disposizioni per la stesure del piano di sicurezza
5. Computo metrico estimativo
6. Quadro economico di spesa
7. Disciplinare descrittivo e prestazionale
8. Schema delle competenze tecniche

che il predetto progetto prevede un importo complessivo di € 1.160.940,00, ripartito come segue:

A) IMPORTO DEI LAVORI	839.340,16	€ 839.340,16
A dedurre oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti al ribasso	10.740,52	
importo dei lavori soggetti a ribasso	828.599,64	
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA al 10 %	83.934,02	
Progettazione definitiva incluso oneri	1.894,99	
Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 comma 2 D. Lgs 50/2016)	16.786,80	
Contributo ANAC	410,00	
Oneri acquisizione pareri altri Enti	1.954,97	
Oneri di conferimento a discarica	13.000,00	
Analisi di laboratorio	4.000,00	
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc	109.745,92	
Progettazione geologica	2.834,11	
Spese per indagini geologiche	5.000,00	
Imprevisti	41.967,01	
Revisione prezzi 5%	41.967,01	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 321.599,84
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 1.160.940,00

Considerato, inoltre, che entro il 20/06/2023, al fine di non perdere il finanziamento, così come da accordo di concessione stipulato e da successiva proroga concessa, è necessario aggiudicare i lavori di che trattasi;

Considerato, ancora:



Che per impedimento, il nominato Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gioacchino Meli, a partire dal 27/04/2023 è assente, e, quindi, al fine di non pregiudicare le imminenti operazioni di gara, lo stesso è stato, giusta D.D. n. 513 del 18.04.2023, temporaneamente sostituito per tutta la durata dell'assenza dal Geom. Giuseppe Cipollina;

Che, nelle more della predisposizione degli atti di gara, si è riscontrato che nell'Elaborato "Schema competenze tecniche" non si è tenuto conto che il Comune di Canicattì è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, giusta pubblicazione nella GURS del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 64/2022, che modifica la classificazione sismica del territorio siciliano, in attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 81 del 24 febbraio 2022;

Che, pertanto, con verifica del 27/04/2023, parere tecnico n. 4 del 27/04/2023 e deliberazione di G.C. n. 31 del 05 maggio 2023 si è proceduto alla modifica della deliberazione n. 26 del 30/03/2023 di approvazione amministrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo invariato di € 1.160.940,00;

Che, successivamente, si è rilevato che, per mero errore del sistema informatico utilizzato, nella fase di redazione del bando di gara e nella fase di inserimento delle capacità tecniche ed economiche dell'impresa, l'importo delle singole lavorazioni sono risultate difformi tra quelle visualizzate sul monitor e quelle riportate nell'elaborato cartaceo stampato e, pertanto, si è reso necessario rivedere gli elaborati interessati;

Che il progettista in data 08.05.2023 ha corretto i seguenti elaborati, dai quali si evincono le modifiche di calcolo e la modifica della spesa per le competenze tecniche:

1. Computo metrico estimativo
2. Disciplinare descrittivo prestazionale
3. Quadro tecnico economico
4. Schema competenze tecniche

Che il progetto in argomento è stato redatto con il nuovo prezzario della Regione Sicilia per le OO.PP. giusto D.A. n. 17/Gab del 29.06.2022 e successiva proroga giusto D.A. n. 4 del 20.01.2023;

Che con verifica del 09.05.2023, parere tecnico n. 05 del 09.05.2023, (con il quale si revoca il precedente parere n. 4 del 27.04.2023) e deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dell' 11/05/2023 si è proceduto, alla revoca della deliberazione di G.C. n. 31 del 05.05.2023 e all'approvazione amministrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica composto dai seguenti allegati in stesura definitiva:

1. Relazione tecnica
2. Studio di prefattibilità ambientale
3. Elaborati grafici – planimetrie – piante – prospetti e sezioni
4. Prime indicazioni e disposizioni per la stesure del piano di sicurezza
5. Computo metrico estimativo
6. Quadro economico di spesa
7. Disciplinare descrittivo e prestazionale
8. Schema delle competenze tecniche

dell'importo complessivo di € 1.160.940,00, ripartito come il seguente Q.T.E. :



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LAVORI A BASE D'ASTA		€ 839.340,16
di cui non soggetti a ribasso:		
- Oneri sicurezza	€ 10.740,52	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 828.599,64	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 83.934,02	
Incentivi per funzioni Tecniche 2% (art.113 comma 2 D.Lgs.. 50/2016)	€ 16.786,80	
Contributo ANAC	€ 410,00	
Oneri acquisizione Pareri altri Enti	€ 1.954,97	
Oneri di conferimento a discarica	€ 13.000,00	
Analisi di laboratorio	€ 4.000,00	
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza, geologo, collaudi, acc. tasse ed IVA comprese	€ 138.168,78	
Spese per indagini geologiche	€ 5.000,00	
Imprevisti 5%	€ 33.982,18	
Revisione prezzi 5%	€ 24.363,09	
	€ 321.599,84	€ 321.599,84
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.160.940,00

Considerato che si sono, inoltre, esplicitati, ai sensi dell'art. 24, co. 16, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della manodopera pari ad € 130.706,29 corrispondenti al 15,07 % dell'importo lordo dei lavori;

Accertato che a norma dell'art. 26, co. 8, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il R.U.P., in data 20.05.2023, ha eseguito la validazione favorevole;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 09.05.2023 con la quale si è proceduto ad accertare ed impegnare la somma di € 1.160.940,00 negli appositi capitoli di bilancio;

Ritenuto inoltre opportuno e necessario provvedere all'adozione di ogni utile determinazione in ordine alla scelta del sistema di realizzazione dei lavori in esame e, quindi, alla scelta del relativo metodo di contrattazione, al fine di appaltare i lavori in oggetto;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Visto l'art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il quale dispone che:

“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”;

Dato atto che :

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione di un nuovo asilo nido nella zona di contrada Marrone – Rovitelli;

b) le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate e specificate nei seguenti atti predisposti dalla S.A. e nello specifico: 1) Bando di gara; 2) Disciplinare descrittivo e prestazionale; 3) Schemi di domanda, elencazione degli allegati da produrre, certificazioni dei requisiti di presentazione delle offerte, parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 4) Elaborati di progetto (già approvati con le citate deliberazioni di G.C. n. 26/2023 e 35/2023);

c) le modalità di scelta del contraente per l'affidamento congiunto della progettazione geologo / definitiva, esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento per la fase progettuale nonché dei lavori di cui all'oggetto sono quelle della Procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

Dato atto, altresì:

- **che** con riferimento al decreto n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 (invece che fino al 31 dicembre 2021), le disposizioni dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie, previa esplicita previsione, nel bando di gara, della facoltà di avvalersene;
- **che** adottando il criterio della inversione procedimentale nelle procedure aperte gli Enti aggiudicatari possono esaminare le offerte prima della verifica di idoneità degli offerenti. In tal caso l'accertamento della sussistenza di motivi di esclusione sarà condotto limitatamente al primo e secondo classificato;
- **che** avvalendosi di tale facoltà è possibile conseguire una notevole accelerazione delle procedure di gara rispetto alle procedure negoziali e garantire al contempo, maggiore concorrenzialità;
- **che** tale disposizione, si rileva particolarmente efficace con riguardo alle gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, cioè le gare da espletarsi con il criterio del minor prezzo;
- **che** al punto 1.4 delle Linee Guida ANAC 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che “Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, c. 2, del Codice dei contratti pubblici);
- **che** il limite massimo previsto per autorizzare e subappaltare a terzi, in relazione alla natura della prestazione oggetto dell'appalto ed al valore complessivo delle sole lavorazioni che ricadono nella **categoria OG1**, in ragione delle loro specifiche caratteristiche, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, viene fissato **al 30%**.
-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Il subappalto, relativamente a questa categoria, è comunque ammesso qualora i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Si prevede autorizzare il subappalto per la restante **categoria OS 30** nei limiti **del 100%** dell'importo previsto;

Ritenuto di dover stabilire che:

- L'aggiudicazione, sarà effettuata con il criterio del minor prezzo inferiore a quello a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, ed ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del "Codice", in quanto servizio afferente a procedure standardizzate regolate da norme tecniche, sulla base del criterio del minor prezzo;
- La Commissione di gara, nella persona del Presidente, ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del "Codice", opera la prevista inversione procedimentale, procedendo, pertanto, all'apertura della busta digitale "B" contenete l'offerta economica;
- La Stazione Appaltante procederà in applicazione dell'articolo 133, comma 8, del "Codice", con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del "Codice";
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
- L'importo offerto sull'importo posto a base di gara (progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori), è ammesso fino a 2 (due) cifre decimali;
- In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria;
- Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell'art. 97, comma 3bis del "Codice" non si procederà al calcolo di cui all'art. 97, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, in tal caso la commissione proporrà l'aggiudicazione all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà della Stazione appaltante di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa;
- Qualora il numero delle offerte è inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice" l'esclusione automatica non opera;
- Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento procede direttamente ex art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3 sul RUP, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala;
- È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Le operazioni di valutazione della congruità dell'offerta saranno effettuate solo dopo la conclusione delle verifiche sulla documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti classificatisi primo e secondo in graduatoria, procedendo eventualmente ai sensi dell'art. 83 del Codice (soccorso istruttorio), e si determina in merito alla ammissione od esclusione sulla base delle risultanze della verifica della documentazione. Ove uno o ambedue i concorrenti collocatisi primo e secondo in graduatoria, all'esito della verifica della documentazione vengano esclusi, la Commissione provvede ad avviare, attraverso la piattaforma SITAS E PROCUREMENT, le procedure per l'individuazione della nuova soglia di anomalia (Consiglio di Stato, Sez. V, 31/10/2022, n. 9381), procedendo eventualmente ai sensi dell'articolo 83 del Codice (soccorso istruttorio) fino all'individuazione dei concorrenti primo e secondo in graduatoria;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Considerato che questo Comune non essendo Centrale Unica di Committenza, essendo carente di personale ed inoltre non disponendo della piattaforma telematica per la gestione delle gare di appalto, si avvarrà dell'UREGA di Agrigento allo scopo di consentire un maggiore snellimento della procedura di gara;

Visto l'art. 9, comma 9, della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii. che prevede che *“È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'UREGA, indipendentemente dall'importo dell'appalto”*;

Dato Atto che è stato chiesto all'UREGA di Agrigento di espletare la gara per i lavori de quo;

Visti il bando di gara ed il disciplinare con i relativi allegati;

Visti e Richiamati:

- L. 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
- L.R. 21.5.2019, n. 7;
- TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e ss.mm.ii., recepito con la L.R. n. 30/2000;
- L.R. 12.7.2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- D.P.R.S. 31.01.2012, n. 13;
- D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- L.R. 17.5.2016, n. 8, e L.R. 26.01.2017, n. 1, entrambe di modifica della L.R. n. 12/2011;
- Legge 14.6. 2019, n. 55;
- Legge 11.9. 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7. 2020, n. 76;
- Legge 29.7. 2021, n. 108, di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- le norme vigenti di settore;
- le ulteriori leggi o regolamenti in riferimento;

Ritenuto di provvedere in merito,

PROPONE

1. **RICHIAMARE ed APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **INDIRE** la gara per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione di lavori (art. 59, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016 derogato dall'art. 48, del decreto legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021) con procedura aperta con il criterio del minor prezzo e inversione procedimentale - esclusione automatica (art. 60, art. 36, comma 9-bis, art. 133, comma 8, ed art. 97, commi 2 o 2 bis e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativo ai lavori per la **“Costruzione nuovo asilo nido su area di piano di lottizzazione in contrada Marrone - Rovitelli”**, dell'importo complessivo di € 1.160.940,00 il cui valore stimato dell'appalto, IVA esclusa è pari ad € 934.950,32 compreso oneri di sicurezza di cui € 839.340,16 per lavori al lordo (IVA esclusa) ed € 95.610,16 quale corrispettivo per i servizi di ingegneria (al netto di IVA ed oneri previdenziali);

Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 10.740,52;

L'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad € 924.209,80 (novecentoventiquattromiladuecentonove/80) di cui € 130.706,29 (Euro centotrentamilasettecentosei/29) pari al 15,07 % per manodopera (art. 23, c. 16 del “Codice”);



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

3. STABILIRE:

- la prevista inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del "Codice", procedendo, pertanto, all'apertura della busta digitale "B" contenete l'offerta economica;
- la verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti classificatisi primo e secondo in graduatoria, procedendo eventualmente ai sensi dell'art. 83 del Codice (soccorso istruttorio), e si determina in merito alla ammissione od esclusione sulla base delle risultanze della verifica della documentazione;
- la Commissione di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del "Codice", procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo di cui all'art. 97, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, quindi individua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che eguagliano o più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia;
- L'importo offerto sull'importo posto a base di gara (progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori), è ammesso fino a 2 (due) cifre decimali;
- In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria;
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell'art. 97, comma 3bis, del "Codice" non si procederà al calcolo di cui al sopra citato art. 97, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, in tal caso la commissione proporrà l'aggiudicazione all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà della Stazione appaltante di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa;
- Qualora il numero delle offerte è inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell'art. 97, comma 8, del "Codice" l'esclusione automatica non opera;
- Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento procede direttamente ex art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3 sul RUP, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala;
- È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Le operazioni di valutazione della congruità dell'offerta saranno effettuate solo dopo la conclusione delle verifiche sulla documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti classificatisi primo e secondo in graduatoria, procedendo eventualmente ai sensi dell'art. 83 del Codice (soccorso istruttorio), e si determina in merito alla ammissione od esclusione sulla base delle risultanze della verifica della documentazione. Ove uno o ambedue i concorrenti collocatisi primo e secondo in graduatoria, all'esito della verifica della documentazione vengano esclusi, la Commissione provvede ad avviare, attraverso la piattaforma SITAS E PROCUREMENT, le procedure per l'individuazione della nuova soglia di anomalia (Consiglio di Stato, Sez. V, 31/10/2022, n. 9381), procedendo eventualmente ai sensi dell'articolo 83 del Codice (soccorso istruttorio) fino all'individuazione dei concorrenti primo e secondo in graduatoria;
- Il limite di subappalto relativamente alla categoria **OG1**, in ragione delle specifiche caratteristiche, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, viene fissato al **30%**.



- Il subappalto, relativamente a questa categoria, è comunque ammesso qualora i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- Il limite di subappalto relativamente alla categoria **OS 30** viene fissato al **100%**;
- 4. **APPROVARE** il bando di gara ed il disciplinare con i relativi allegati al presente atto, nei quali sono indicati i requisiti di partecipazione, nonché le modalità di svolgimento della gara;
- 5. **DARE ATTO** che l'U.R.E.G.A. di Agrigento espletterà la gara di cui sopra, come previsto dall'art. 9, comma 9, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.;
- 6. **TRASMETTERE** all'U.R.E.G.A. (Servizio Territoriale di Agrigento) la documentazione inerente la procedura di gara di che trattasi al fine di procedere all'espletamento della procedura.

IL RUP
(Geom. Giuseppe Cipollina)

IL VICARIO RESPONSABILE DI E.Q. n. 5
Geom. Antonio La Vecchia

VISTE E RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 22/09/2022 con la quale è stato conferito all'ing. Gioacchino Meli l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 "Opere pubbliche – Manutenzioni – Servizi informatici" e che le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dello stesso saranno svolte dal Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 "Urbanistica- Sviluppo economico – Patrimonio - Beni confiscati".

- la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 1141 del 22/09/2022 con la quale è stato conferito al Geom. Antonio La Vecchia l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4

- la Determinazione Dirigenziale n. 406 del 27/03/2023 di reinquadramento del personale dipendente sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 16/11/2022 con la quale l'ing. Gioacchino Meli è stato inquadrato nell'area di funzionario di Elevata Qualificazione n. 5;

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Geom. Giuseppe Cipollina;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;

TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97

DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Insalaco



Il responsabile della E.Q. n. 4
LA VECCHIA ANTONIO / Namirial
S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)